



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 322

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 7 giugno 2013 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANLUCA GRECO, FLAVIANO ZANDOLI, SERGIO DOMINI, DANIELE ABBONDANZA, FILIPPO MASOLINI E CANCELLATO EMANUELE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 31.12.2013 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIANLUCA GRECO** della squalifica fino al **31.12.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **FLAVIANO ZANDOLI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 30.09.2013 e dell'ammenda di € 2.000,00 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **FLAVIANO ZANDOLI** della squalifica fino al **30.09.2013** e dell'ammenda di **€ 2.000,00**

Procedimento disciplinare a carico di **SERGIO DOMINI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 31.10.2013 e dell'ammenda di € 1.000,00 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **SERGIO DOMINI** della squalifica fino al **31.10.2013** e dell'ammenda di **€ 1.000,00**

Procedimento disciplinare a carico di **DANIELE ABBONDANZA** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 07.08.2013 e dell'ammenda di € 4.000,00 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **DANIELE ABBONDANZA** della squalifica fino al **07.08.2013** e dell'ammenda di **€ 4.000,00**

Procedimento disciplinare a carico di **FILIPPO MASOLINI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 07.08.2013 e dell'ammenda di € 4.000,00 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **FILIPPO MASOLINI** della squalifica fino al **07.08.2013** e dell'ammenda di **€ 4.000,00**

Procedimento disciplinare a carico di **EMANUELE CANCELLATO** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 31.10.2013 e dell'ammenda di € 1.000,00, con facoltà di commutare la squalifica per il mese di ottobre 2013 nella corresponsione di ulteriori € 1.000,00; la relativa decisione dovrà essere comunicata dal sig. **EMANUELE CANCELLATO** entro e non oltre il 20.09.2013, nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **EMANUELE CANCELLATO** della squalifica fino al **31.10.2013** e dell'ammenda di **€ 1.000,00**, con facoltà di commutare la squalifica per il mese di ottobre 2013 nella corresponsione di ulteriori € 1.000,00; la relativa decisione dovrà essere comunicata dal sig. **EMANUELE CANCELLATO** entro e non oltre il 20.09.2013.

Procedimento disciplinare a carico di **ALBERTO LICATA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ALBERTO LICATA** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 38, comma 1, delle NOIF e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere nella

stagione sportiva 2012/13 svolto attività professionale per conto di una società non in costanza di tesseramento con la stessa;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 7 settembre 2013.

Ritenuto che:

- fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

ORDINA

l'applicazione al sig. **ALBERTO LICATA** della squalifica fino al **7.9.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO ZANTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 15.09.2013 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **MASSIMO ZANTI** della squalifica fino al **15.09.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMILIANO PANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MASSIMILIANO PANI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 35, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto prescritto nel C.U. n. 16 datato 12.08.2011 della L.N.D. e nel protocollo d'intesa AIAC-LND in tema di "deposito dei contratti" avendo omesso di depositare presso il dipartimento della L.N.D., l'accordo contrattuale sottoscritto con la società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al **7 luglio 2013**.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati dalla decisione del collegio arbitrale

P.Q.M.

dichiara il sig. **MASSIMILIANO PANI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **7.7.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO SCIACCALUGA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **PAOLO SCIACCALUGA** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e degli artt. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, 38 comma 1 delle NOIF e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 4, delle NOIF (inosservanza delle norme di divieto di svolgere attività per più di una società);

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2013.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **PAOLO SCIACCALUGA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30.09.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO BARONIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 30.06.2013 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ROBERTO BARONIO** della squalifica fino al 30.06.2013.

Procedimento disciplinare a carico di **GIAN PIERO FRANCHELLUCCI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIAN PIERO FRANCHELLUCCI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell'articolo 35 del Regolamento del Settore Tecnico per avere, in qualità di selezionatore della rappresentativa provinciale Giovanissimi della Delegazione provinciale di Fermo scientemente contravvenuto, non solo ad una ipotesi regolamentare del torneo ed al suo specifico ruolo di educatore, ma anche contravvenendo agli elementari principi didattico-metodologici dettati dal Settore Giovanile Scolastico, atti a tutelare lo spirito ludico e ricreativo proprio dei giovani calciatori che partecipano a manifestazioni di tal genere;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 7 ottobre 2013.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati oltre ogni ragionevole dubbio sulla base delle plurime testimonianze raccolte dalla Procura Federale;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIAN PIERO FRANCHELLUCCI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30.10.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA PERROTTELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 31.12.2013 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **NICOLA PERROTTELLI** della squalifica fino al **31.12.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **BRUNO GUADAGNO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **BRUNO GUADAGNO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF e all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al **7 agosto 2013**.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **BRUNO GUADAGNO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **7.7.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA PERNICIARO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANDREA PERNICIARO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 38, comma 1, delle NOIF e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere nella stagione sportiva 2012/13 svolto attività professionale per conto di una società non in costanza di tesseramento con la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 7 luglio 2013.

Ritenuto che:

- fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

ORDINA

l'applicazione al sig. **ANDREA PERNICIARO** della squalifica fino al **7.7.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE SCUTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 15.10.2013 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIUSEPPE SCUTO** della squalifica fino al **15.10.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO LUPI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ALESSANDRO LUPI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e in riferimento all'articolo 35 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione al Comunicato n. 1 del Settore Giovanile Scolastico, stagione sportiva 2011/12, per avere autorizzato e, quindi, acconsentito che ad una sessione di allenamento vi partecipasse un giovane calciatore (di 12 anni) omettendo ogni dovuta cautela e sorveglianza ed eludendo così quanto previsto ai punti 2.4 lettera P e 3.6 relativi al Comunicato n. 1 suddetto;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 7 luglio 2013.

Ritenuto che:

- l'eccezione preliminare di mancata assegnazione dei termini a difesa può ritenersi superata dal deposito della memoria difensiva del 2/4/2013 e dalla successiva memoria integrativa del 16/4/2013, cui ha fatto seguito l'odierna ampia difesa orale nel corso della quale peraltro detta eccezione non è stata riproposta;
- che la ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa, seppure suggestiva e non priva di ragionevolezza, pecca tuttavia della mancata motivazione in ordine alla circostanza che il deferito abbia consentito ad un bambino minore di 12 anni estraneo alla società di appartenenza di vestire la tenuta da gioco del Milan così da partecipare, seppure per uno spezzone, ad un allenamento della squadra da lui diretta "Esordienti 2001" AC Milan calcio;
- che tale comportamento del deferito, non appare giustificabile anche alla luce di quanto rappresentato dalla difesa, stante in ogni caso il dovere comportamentale di non consentire in alcun modo che un minore di 12 anni possa presentarsi vestito in borghese, richiedere ed ottenere la divisa sociale ed essere ammesso a dare una dimostrazione delle proprie capacità calcistiche;
- che infatti, se davvero il deferito avesse voluto acconsentire ad una mera richiesta dei genitori del bambino di "tirare un calcio" con i suoi coetanei appartenenti alla squadra esordienti del Milan ben avrebbe potuto acconsentirgli di partecipare vestito com'era tanto più considerando che, come dichiarato, indossava scarpe da ginnastica;
- che pertanto il comportamento del deferito non risulta improntato ai canoni comportamentali cui è rigorosamente tenuto un tecnico allenatore di una squadra giovanile

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALESSANDRO LUPI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21.06.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROLANDO CONTE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ROLANDO CONTE** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver intrattenuto nell'interesse di una società - ove svolgeva funzioni di Direttore Sportivo, senza aver ottenuto la sospensiva dall'albo dei tecnici - contatti telefonici con l'allenatore di altra società per sincerarsi sull'effettivo impegno della società nella gara di spareggio dei play-off, e per rispondere della violazione

dell'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto le funzioni di Direttore Sportivo senza aver ottenuto la sospensiva dall'Albo dei Tecnici;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al **31 dicembre 2013**.

Ritenuto che:

- il deferito contesta la sussistenza dei fatti addebitati affermando di non aver avuto alcun ruolo all'interno della squadra USD Scauri Minturno, ancorché tutti lo ritenessero il suo direttore Sportivo;
- che oltretutto ha depositato agli atti un certificato medico volto a dimostrare di essere affetto da patologia invalidante la capacità visiva;
- che tuttavia quanto precede appare del tutto inconferente stante il fatto che l'impianto accusatorio si fonda su telefonate effettuate, a dire del deferito, da semplice tifoso, ma iscritto nei ruoli del Settore Tecnico;
- che pertanto risulta comprovata la responsabilità del deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROLANDO CONTE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31.12.2013**.

Firenze, 10 giugno 2013

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL VICEPRESIDENTE
Giuseppe Marotta